

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che si accorge di non avere versato un'entrata tributaria, alle ordinarie scadenze di versamento, per evitare l'applicazione di sanzioni dall'Ufficio in fase di controllo, **può regolarizzare tardivamente il pagamento dell'imposta dovuta**, applicando una sanzione ridotta e gli interessi legali, previsti dalla procedura del "Ravvedimento Operoso", normata dall'art. 13 del Dlgs 472/1997 e ss.mm.ii.

Il Dlgs 87/2024 ha aggiornato la suddetta normativa e previsto per le violazioni commesse dal 01/09/2024 l'applicazione della sanzione al 25% per la violazione accertata dall'ufficio. Conseguentemente ha rideterminato le riduzioni da applicare in fase di ravvedimento da parte del contribuente.

Art. 13 Dlgs 472/1997	Termine versamento	Violazioni fino al 31/08/2024		Violazioni dal 01/09/2024	
		Riduzione sanzione a	Sanzione ridotta (applicata da contribuente)	Riduzione sanzione a	Sanzione ridotta (applicata da contribuente)
Lett a)	Dal 1° al 14° giorno di ritardo	1/10	1% per ogni giorno di ritardo	1/10	0,083% per ogni giorno di ritardo
Lett a)	Dal 15° al 30° giorno di ritardo	1/10	1,5%	1/10	1,25%
Lett a-bis)	Entro il 90° giorno	1/9	1,67%	1/9	1,39%
Lett b)	Entro un anno	1/8	3,75%	1/8	3,13%
Lett b-bis)	Oltre un anno	1/7	4,29%	1/7	3,57%

La formulazione dell'art 13 lett b-ter) è stata completamente rinnovata:

Art. 13 Dlgs 472/1997	Termine versamento	Violazioni fino al 31/08/2024		Violazioni dal 01/09/2024	
		Riduzione sanzione a	Sanzione ridotta (applicata da contribuente)	Riduzione sanzione a	Sanzione ridotta (applicata da contribuente)
Lett b-ter	Oltre due anni	1/6	5%	-----	-----
Lett b-ter	Dopo la comunicazione dello schema di contraddittorio	-----	-----	1/6	4,17%

Come si fa il ravvedimento

I versamenti totalmente o parzialmente mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- **dell'imposta dovuta;**
- **degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;**
- **della sanzione in misura ridotta (vedi tabelle precedenti)**

Dopo aver calcolato l'imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento IMU (F24) nel quale vanno indicati i codici tributo dell'imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l'ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella "ravv. operoso". Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all'euro: es. euro 123,49 si arrotonda a euro 123,00, euro 123,50 si arrotonda a euro 124,00. Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d'imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile), così previsto:

0,8%	dal 01 gennaio 2019
0,05%	dal 01 gennaio 2020
0,01%	dal 01 gennaio 2021
1,25%	dal 01 gennaio 2022
5,00%	dal 01 gennaio 2023
2,50%	dal 01 gennaio 2024
2,00%	dal 01 gennaio 2025

Le fattispecie di cui alle lettere b); b-bis); b-ter) dell'art. 13, c. 1 del DLGS 472/1997, debbono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa/infedele dichiarazione e conseguente omesso/parziale versamento d'imposta, salvo il caso di obbligo di presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza, nei termini previsti (se la norma prevede obbligatoriamente la presentazione della dichiarazione entro il termine ordinario, non è possibile presentare tardivamente la dichiarazione ed applicare il beneficio connesso).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

portale del contribuente: [Linkmate](#) e-mail: imu@comune.forli.fc.it
Tel. 0543/712315 -2478-2311 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00)

“Sportello IMU” presso P.zza A. Saffi, 8 - 47121 FORLÌ (solo con prenotazione appuntamento
tramite [Agenda Digitale Online](#)) lunedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00